avvocato Benvenuti, relativa alla trattazione delle cause civili, ha due parti:

La prima ha in mira la più sollecita spedizione 'degl' incidenti, ed

è concretata negli articoli 1, 2 e 3, che ho l'onore di leggervi :

4. Tostochè è presentato al Tribunale di prima istanza il primo
atto di una causa, in sede di cognizione, o in sede di esecuzione, il
Presidente lo assegna ad un consigliere, cui spetta di dar corso da
sè, cioè indipendentemente dal Consesso, a tutti gli atti del processo,
e di decidere tutte le questioni incidentali.

2. Contro i decreti emessi dal consigliere, o giudice del pro cesso, si ricorre direttamente al Tribunale cui egli appartiene : escluso
 ogni ulteriore ricorso al Tribunale d'appello: salvo il caso di manife-

« sta ingiustizia, o nullità.

3. Sono sottratte alla decisione del giudice del processo le que stioni, che riguardano la incompetenza, la cosa giudicata, il sequestro,
 l'arresto personale, e la delibera d'immobili venduti alla pubblica asta. »

Parve alla Commissione, e se ne persuase lo stesso proponente, che in questo momento, essendo sfaccendati i Tribunali per la circoscrizione del territorio, non sia opportuno l'introdurre questa novità, che non è per ora necessaria.

La seconda parte soddisfà al bisogno, sempre urgente, sempre recla-

mato, della oralità. Eccone gli articoli:

4. Oltre alla decisione nei casi indicati dal precedente articolo,
 è riservata al Tribunale la sentenza di merito sia interlocutoria, sia
 definitiva.

 5. Il giudice del processo compila, nei modi prescritti dalle vigenti istruzioni, la esatta relazione della questione, che deve essere

« decisa dal Tribunale; e vi unisce le sue conclusioni.

- « 6. Alla lettura, da farsi dinanzi al Consesso, della relazione e
 « delle conclusioni, sono invitati ad assistere gli avvocati difensori delle
 « due parti. Essi possono rettificare la relazione e fare le loro osserva » zioni sulle conclusioni del relatore. È libero a qualunque membro del
 « Consesso di dirigere interpellazioni tanto al relatore, quanto agli av » vocati.
- 7. È vietato agli avvocati d'introdurre nuovi mezzi di prova,
 di accampare nuove eccezioni, e di esibire o leggere memorie scritte.
 Le loro deduzioni sono fatte a voce dinanzi al Consesso cui spetta
 giudicare, e non vengono assunte a processo verbale.

« 8. Quando il Presidente dichiara bastantemente istruito il Con-« sesso, tanto il consigliere relatore, quanto gli avvocati si ritirano; ed

· il Consesso emette la decisione.

- 9. L'intervento degli avvocati, per gli effetti contemplati nei pre cedenti articoli, ha luogo anche presso il Tribunale d'appello e il Tri bunale di revisione. Il consigliere, che presso l'uno o l'altro di questi
 Tribunali fa la relazione, non può, al pari degli avvocati, assistere
 alla decisione.
- Il 4. articolo diventa inutile, legandosi coi primi tre, che sarebbero soppressi.